REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE				
VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;			
VISTO	l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21			
VISTO	l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;			
VISTA	l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;			
VISTO	l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge			
	30 luglio 2010, n. 122;			
VISTO	l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge			
	22/12/2011, n. 214;			
VISTA	la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni			
VISTA	la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;			
VISTA	la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;			
VISTO	l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di			
	collocamento in quiescenza anticipato;			
VISTA	l'istanza del 13/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. il 14/10/2015			
	al n. 134049, con la quale la Dott.ssa Guccione Emanuela nata a Palermo il 01/03/1956,			
	dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla			
	data del 01/10/2017 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in			
	base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.			
	n.214/2011, e ha chiesto di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5,			
Wint i tratago a	della l.r. n. 9/2015;			
VISTA	la nota prot. n. 153598 del 16/12/2016 con la quale si comunica al Dirigente Generale del			
	Dipartimento della Programmazione che la Dott.ssa Guccione Emanuela ha presentato			
	istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della 1.r. n.			
	9/2015 e che la stessa maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina			
MICTA	previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 01/10/2017;			
VISTA	la nota prot. n. 4466 del 10/03/2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento			
	della Programmazione, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dalla			
	Dott.ssa Guccione Emanuela, ha comunicato di non avvalersi della facoltà di			
VISTA	contingentamento per la medesima dipendente;			
VISTA	la nota prot. n. 89344 del 04/08/2017 con la quale si comunica alla Dott.ssa Guccione			
VISTO	Emanuela che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/10/2017;			
V1510	il D.A. n. 5079 del 05/05/1987 - registrato alla Corte dei conti il 16/06/1987, reg. n. 14, fgl.			
	n. 268 - con il quale, tra gli altri, la Dott.ssa Guccione Emanuela è stata nominata, a			
	decorrere dal 05/05/1987, nella qualifica di Dirigente tecnico in prova nel ruolo provvisorio degli esperti per la sviluppo della zono interna assumando effettivo conzigio il 16/07/1087.			

degli esperti per lo sviluppo delle zone interne, assumendo effettivo servizio il 16/07/1987;

VISTO il D.D.R. n. 3486 del 15/10/1990 - registrato alla Corte dei conti il 25/03/1991, reg. n. 4, fgl. n. 195 - con il quale in favore della Dott.ssa Guccione Emanuela sono stati ammessi a riscatto, ai fini di quiescenza, anni 04 necessari al conseguimento della Laurea;

VISTO il D.D.R. n. 7442/IV del 09/12/1996 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 31/12/1996 al n. 9624 - con il quale, in favore della Dott.ssa Guccione Emanuela, è stato ammesso a riscatto, ai fini di quiescenza, il periodo di anni 01 mesi 04 giorni 14 relativo alla frequenza al "Corso per operatori per la programmazione e la gestione dello sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno";

VISTO

il D.D.G. n. 01007 del 22/02/2002, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 22/03/2002 al n. 1273, con il quale la Dott.ssa Guccione Emanuela, a decorrere dal 17/05/2000, è stata inquadrata nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. n. 10/2000:

VISTO

il D.D.S. n. 000769 del 18/02/2014 - vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 04/03/2014 al n. 254 - con il quale alla Dott.ssa Guccione Emanuela sono stati riconosciuti, ai fini di quiescenza, mesi 10 relativi al periodo di congedo di maternità verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro;

VISTO

lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che la Dott.ssa Guccione Emanuela, alla data del 15/10/2017, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 07 giorni 15 e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/07/1987 al 15/10/2017		03	00
Servizio ammesso a riscatto ai fini di quiescenza (D.D.R. n. 3486/1990)		00	00
Servizio ammesso a riscatto ai fini di quiescenza (D.D.R. n. 7742/1996)		04	14
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 000769/2014)		10	00
Totale	36	05	14

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO

pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/10/2017 è risolto il rapporto di lavoro della Dott.ssa Guccione Emanuela nata a Palermo il 01/03/1956, Dirigente di terza fascia, e – contestualmente - la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, lì 2 4 AGO. 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 Dott. Giovanni Angileri

IL FUNZIONARIO
Ivan Di Bona

IL DIRIGENTE GENERALE

Giammanco